



Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI “INFERMIERE PROFESSIONALE”

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità;

VISTO con decreto n. 27 del 3 maggio 2021 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e Dotazione organica Triennio 2021/2023;

VISTO il regolamento dell’Ente disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi approvato con decreto del Commissario straordinario dell’Istituto Romano San Michele n. 43 del 2 dicembre 2019;

VISTA la Determina Direttoriale n. 428 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il presente bando;

SI RENDE NOTO CHE

**ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI**

L’Istituto Romano di San Michele emette il presente avviso pubblico per il reclutamento di 1 (una) unità lavorativa nel profilo di Infermiere Professionale da destinare all’Area Servizi alla Persona (RSA e Casa di Riposo). L’incarico di Infermiere Professionale, a tempo pieno e determinato per il periodo 1/7/2022 – 26/10/2022 prevede l’attribuzione del trattamento economico previsto per la predetta categoria dal CCNL Comparto Sanità - Cat. D.

2. In base al D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 il presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Lo svolgimento della selezione prevede la valutazione per soli titoli, come di seguito dettagliata.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I punti 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 7
- titoli accademici e di studio: 8
- pubblicazioni e titoli scientifici: 7
- curriculum formativo e professionale: 8

I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:

TITOLI CARRIERA

- Servizi in qualità di dipendente nel profilo di Infermiere Professionale / Collaboratore Professionale sanitario prestati presso Servizio Sanitario Nazionale o altre strutture pubbliche: punti 1,00 per anno (per 36 ore settimanali oppure calcolato in proporzione dell'orario effettuato);
- servizio militare/civile in qualità di Infermiere Professionale / Collaboratore Professionale: punti 0,5 per anno (purchè svolto successivamente alla data di conseguimento del requisito specifico di ammissione alla presente procedura)
- servizio militare/civile in profilo diverso: punti 0,10 per anno

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

- Laurea Magistrale: punti 2,000
- Altra Laurea triennale sanitaria: punti 1,500
- Master Clinici/di I e II livello conseguiti presso Università: punti 0,600

PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (né manoscritte, né dattilografate) ed i relativi testi dovranno essere allegati integralmente alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome:

- pubblicazioni/capitoli di libro p. 0,400
- abstracts/poster/comunicazioni p. 0,100

CURRICULUM

- Corsi congressi e seminari in qualità di uditore: punti 0,04 per evento,
- Corsi congressi e seminari in qualità di relatore: punti 0,07 per evento
- Attività didattica Universitaria, se incaricato della docenza di un corso: punti 0,3 per a.a. Se didattica aggiuntiva/integrativa, l'attività verrà valutata nell'ambito dei corsi in qualità di relatore. Se il candidato non specifica l'attività svolta, la stessa verrà valutata quale didattica aggiuntiva/integrativa.
- servizi quale interinale, cooperative, cococo, incarico libero professionale nel profilo di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario prestati presso servizio sanitario nazionale o altre strutture pubbliche: punti 0,80 per anno (per 36 ore settimanali oppure calcolato in proporzione dell'orario effettuato).
- servizi prestati a qualsiasi titolo nel profilo di assistente sanitario presso strutture private anche convenzionate: punti 0,40 per anno (per 36 ore settimanali oppure calcolato in proporzione dell'orario effettuato).

NON VERRANO VALUTATI ALTRI TITOLI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

Art. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Per l'ammissione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio:
 - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In base al disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
 - I) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza,
 - II) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - III) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
 - b) età non inferiore a diciotto anni;
 - c) laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) ovvero diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero diplomi ed attestati conseguiti sulla base del precedente ordinamento e, in base alle vigenti disposizioni, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi (ex Decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000). I candidati in possesso di titolo rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alla selezione, purchè il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
 - d) iscrizione dell'Ordine professionale degli infermieri quale infermiere professionale (IP). L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
 - e) assolvimento dell'obbligo formativo ECM ovvero di non essere sottoposto ad obbligo formativo;
 - f) idoneità fisica incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in reparti organizzati con lavoro a turni 24 ore su 24. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Istituto Romano di San Michele, prima dell'immissione in servizio;
 - g) godimento dei diritti civili e politici;
 - h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti

disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti,

- l) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- m) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

ARTICOLO 3

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Alla domanda di partecipazione alla presente procedura, da compilarsi in carta semplice e la documentazione allegata (in formato pdf, tif o jpeg), dovrà pervenire, entro il termine perentorio di seguito indicato, all'UFFICIO PROTOCOLLO dell'Istituto Romano di san Michele, attraverso le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell'Istituto;
2. Non saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato. L'Istituto non risponde di eventuali ritardi nella ricezione delle domande, dovuti a terzi.
3. Le domande, in qualsiasi modo inviate, dovranno pervenire al Protocollo dell'Istituto inderogabilmente entro e non oltre le

ORE 13.00 DEL 30/06/2022

4. La domanda di partecipazione e le autodichiarazioni allegate dovranno essere sottoscritte con firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare.
5. L'IRSM si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica.
6. 6) La mancata esclusione dalla procedura non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
7. 7) L'IRSM non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4
DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. titolo di studio, previsto dal bando all'art. 2 comma 1 lett. c), in originale o in copia autenticata o autocertificato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - b. attestato di qualifica professionale, previsto dal bando all'art. 2 comma 1 lett. d), in originale o in copia autenticata o autocertificato ai sensi della predetta normativa;
 - c. curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, sulle attività professionali e di studio, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito, sia in ambito pubblico che privato, rispetto alla posizione funzionale del posto da conferire;
 - d. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
2. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, eventualmente prodotte, dovranno essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione del titolo autocertificato: la dichiarazione incompleta non sarà tenuta in considerazione.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà contenere l'esatta denominazione dell'Ente/Azienda/privato presso il/la quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.), l'orario di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

3. Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non complete di dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000. L'eventuale riserva di invio successivo di documento è priva di effetto.

ART.5
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA

1. Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva, tutti candidati che abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità di cui all'art. 3.

La verifica del possesso di tutti i requisiti avverrà in fase di approvazione dell'elenco dei candidati idonei.

ART. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione nominata, che valuterà i singoli candidati, sarà composta da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'attività lavorativa che si andrà a svolgere, in grado di valutare con la massima competenza e professionalità i titoli posseduti dai candidati, le pregresse esperienze lavorative e i titoli ulteriori.
2. La commissione avrà, altresì, il compito di procedere alla predisposizione della graduatoria finale di merito dei candidati in esito alle valutazioni di cui al comma 1.

ART. 7
GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE

1. La graduatoria finale di merito è unica ed è formata, secondo l'ordine decrescente, dalla valutazione conseguita da ciascun candidato, posto in corrispondenza del cognome e nome.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito sarà formalizzata con apposito atto del Direttore dell'IRSM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito www.irsm.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Il candidato idoneo, in caso di chiamata, deve assumere servizio entro 3 (tre) giorni; in caso contrario decade dalla nomina. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
5. L'eventuale rinuncia all'assunzione, dopo aver preso servizio, comporta la decadenza della nomina conferita nonché il deponimento dell'aspirante dalla graduatoria.
6. Il lavoratore assunto a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova in base a quanto disposto al punto 2 dell'art. 58 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al regolamento UE n. 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n. 101/2018, il trattamento dei dati forniti dai candidati nelle domande di selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle procedure selettive, e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di lavoro. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
2. I dati personali, con esclusione di quelli "particolari", potranno essere oggetto di diffusione. Il trattamento avverrà presso la sede dell'Istituto da parte di personale autorizzato, o presso le altre strutture organizzative cui afferisce la posizione oggetto di selezione, nelle sedi ove avranno luogo le riunioni della Commissione di valutazione, con l'utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
3. I provvedimenti approvati dagli organi competenti all'esito della selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell'Istituto, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento, comprese eventuali richieste degli organi giudiziari di controllo.
5. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 del citato Regolamento Europeo tra i quali il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi

Legittimi al loro trattamento. L'apposita istanza è presentata all'Istituto, quale titolare del trattamento degli stessi. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

6. Il titolare del trattamento dei dati è L'Istituto Romano di san Michele, con sede legale e amministrativa in P.le Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma.

ART. 9
NORME DI SALVAGUARDA

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico del Servizio Risorse Umane 06/51858222 – fax 06/5120986 (Sig.ra Silvana Cianfarani).

Roma 23/06/2022

IL DIRETTORE
(Dott. Fabio Liberati)

